

INIZIATIVE - All'Associazione degli Industriali della provincia di Udine, a Palazzo Torriani un seminario con esperti arrivati anche dalla California

# La responsabilità da prodotto difettoso sul mercato degli Usa

Il rischio di rimanere coinvolti in una causa civile per responsabilità da prodotto difettoso è uno dei diversi fattori che scoraggiano le imprese straniere ad essere presenti sul mercato degli Stati Uniti d'America.

Ecco quindi che l'Associazione degli Industriali della provincia di Udine, nella sua consueta attività volta ad informare ed istruire le aziende su tematiche che sono fondamentali per il successo imprenditoriale, ha organizzato, a palazzo Torriani, un seminario dal titolo "USA: la responsabilità da prodotto difettoso", chiamando al tavolo dei relatori qualificati esperti della materia, quali gli avvocati Majda Barazzutti e Antonio Valla dello Studio Legale Gilliss Valla & Dalsin di Lafayette in California, il dott. Guglielmo Gambaro dell'AIG Europe SA di Milano ed il dott.

Franco Scala della SMB Scala & Mansutti Broker Srl di Udine. Aprendo i lavori, Marco Bruscheschi, vicepresidente del-

l'Assindustria, ha voluto ricordare come la conoscenza della legislazione sulla responsabilità da prodotto

difettoso dovrebbe essere anche propedeutica ad un miglioramento della posizione commerciale sul mercato degli USA, in quanto i dati dell'interscambio commerciale, nei primi mesi del 2007 rispetto all'analogo periodo del 2006, evidenziano un calo delle esportazioni del 6,2% a livello regionale e del 19,5% a livello di provincia di Udine.

Durante il seminario, realizzato con il contributo della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia SpA e di Wind Telecomunicazioni SpA, sono stati forniti alle aziende utili suggerimenti per evitare di rimanere coinvolti in cause civili, dove il risarcimento finale è solo una parte del costo totale cui può andare incontro una azienda, tenuto presente che l'efficacia di un tribunale americano può arrivare a colpire anche un produttore straniero e che oggi,

con la globalizzazione dei mercati, nessuno può essere considerato esente da un simile rischio in quanto è verosimile che un prodotto, ancorché venduto in un Paese estero che non siano gli USA, possa comunque finire sul mercato di questi ultimi. Per prevenire i danni derivanti da tali cause civili, la cui difesa legale rappresenta solo il "pronto soccorso" della situazione, è necessaria una adeguata copertura assicurativa con compagnie di livello internazionale, cui deve essere aggiunta una precisa azione di test di qualità sui propri prodotti, in ogni fase della progettazione visto che la maggior parte delle cause americane riguarda proprio i difetti di progettazione, monitorando ogni segnale, anche la più piccola lamentela, che potrebbe poi tradursi in notevoli danni economici e commerciali.



## Dalla parte dei consumatori

# Il Comune può pretendere solo la TARSU relativa all'anno precedente

Ogni anno per molti cittadini si ripropone il problema della richiesta, da parte dei Comuni, della Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani, anche relativamente a periodi d'imposta non proprio recenti.

È importante sapere, quindi, che in materia di tassa sui rifiuti è in vigore l'art.72, comma 1, del Dlgs 507/93, il quale stabilisce che "l'importo del tributo [...] liquidato sulla base [...] delle denunce presentate è iscritto in ruoli da formarsi a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto", ovvero "entro l'anno successivo a quel-

lo nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia".

Ne deriva, pertanto, che entro l'anno 2008 il Comune è tenuto ad iscrivere al ruolo la tassa relativa al 2007, entro il 2007 quella relativa all'anno 2006 e così via. Il contribuente, dunque, qualora dovesse ricevere una o più cartelle di pagamento, dovrà fare molta attenzione e controllare la parte dell'atto relativa alla "data di iscrizione al ruolo del tributo".

Nel caso, infatti, l'iscrizione al ruolo fosse successiva al termine previsto dalla legge ciò costituirebbe senza dubbio un vizio di

nullità della cartella di pagamento. Per completezza, occorre inoltre sottolineare che la data di iscrizione al ruolo non rappresenta l'unico elemento da osservare ed ulteriori possono essere i vizi dell'atto derivanti da un'attività non corretta dell'ente impositore.

D'altronde, è importante ricordare che l'attività di riscossione - sia quando venga effettuata direttamente dall'ente (in questo caso il Comune) e sia quando venga affidata al concessionario della riscossione - rappresenta pur sempre il frutto di un procedimento amministrativo, il qua-

le dovrà necessariamente avvenire nel rispetto dei principi di buona amministrazione (articolo 97 della Costituzione).

Principi che, come è noto, in questi anni hanno acquistato maggiore autorevolezza con l'introduzione dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000 n.212) che, oltre a stabilire i rapporti tra il cittadino/contribuente e l'ente impositore, individua una serie di requisiti essenziali degli atti impositivi.

Ne deriva, pertanto, che la pretesa del Comune potrebbe essere illegittima anche per altri motivi quali, per esempio, un

vizio di notifica, la mancata indicazione dell'oggetto del ruolo o ancora la mancata indicazione del responsabile del procedimento, etc...

In tutti questi casi, quindi, il contribuente è chiamato necessariamente a proporre ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto se vuole ottenere l'annullamento della pretesa illegittima.

A cura del dott. Matteo Sances [sances.matteo@libero.it](mailto:sances.matteo@libero.it)  
Studio Legale Tributario Augeri (Milano)  
Consulente della "Libera Associazione Consumatori Europei"